

## CONCETTO E PROVA NEL DOLO DI TRUFFA

di Gian Paolo Demuro

*Data la ricchezza della sua struttura, il dolo nel delitto di truffa si presta particolarmente a far risaltare l'intreccio tra i momenti della struttura, dell'oggetto e dell'accertamento. Il breve saggio si sofferma dunque sulle questioni che nascono da questo intreccio, in particolare quanto al ruolo del dolo nella sistematica del reato e al rapporto tra concetto e prova, anche attraverso l'analisi di un caso di truffa tratto dalla giurisprudenza. Ne risulta l'avviso ad avvicinare sì ma non confondere il piano sostanziale e quello processuale, come dimostra la diversa valutazione propria del concetto di accettazione del rischio e quella invece della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.*

SOMMARIO: 1. Le questioni. – 2. La stretta connessione tra i tre momenti di studio del dolo. – 3. La tipicità oggettiva e soggettiva. – 4. L'articolazione del fatto tipico e il termine temporale del dolo. – 5. Il dolo generico e la asserita forma indiretta o eventuale: attraverso l'analisi di un caso. – 6. Tra concetto e prova, accettazione del rischio e regola dell'oltre il ragionevole dubbio.

### 1. Le questioni.

La truffa, con i suoi numeri imponenti e in aumento<sup>1</sup>, continua a contrassegnare la prassi con schemi usuali sia riguardo alla sua struttura oggettiva che soggettiva. Se però la complessa tipicità viene talora approfondita e messa in discussione, come da ultimo quanto alla rilevanza del silenzio quale raggiro, meno frequentato è il profilo soggettivo, dove il contenuto del dolo risulta esposto spesso in modo assai semplificato. Eppure qualche elemento merita attenzione perché investe momenti di studio del dolo e aiuta a meglio comprendere la struttura complessiva della truffa. È quanto vale in generale per il legame tra struttura, oggetto e accertamento del dolo e poi in particolare per il ruolo che esso assume nella sistematica del reato, per il momento in cui l'elemento

---

<sup>1</sup> Nelle indagini ISTAT relative al 2023, l'indicatore del numero di delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria reca per truffe e frodi informatiche la cifra di 302.020 casi. Appare assai probabile una elevata cifra nera, per la riluttanza alla denuncia di chi dovrebbe ammettere di essere stato imbrogliato e talora anche perché la stessa vittima avrebbe dovuto ottenere un ritorno dal suo "investimento". Quando poi la denuncia viene fatta, molto spesso il racconto è poco accurato, o perché la vittima non vuole che si sappia tutta la verità, o perché davvero non ha capito come si siano svolti i fatti. La truffa ha resistito anche al lockdown (1°marzo-31 maggio 2020), dato che in questo periodo, a fronte di una generale diminuzione dei delitti rispetto all'anno precedente del 43,8, la truffa diminuisce solo del 17%. Una interessante analisi dei dati e della percezione nella pubblica opinione, a proposito dei confinanti reati predatori, in LONGOBARDO (2020).

soggettivo si manifesta e per la forma di dolo che contrassegna la fattispecie di truffa. La verifica finale sarà costituita da una sorta di esercizio sul rapporto tra concetto e prova.

## 2. La stretta connessione tra i tre momenti di studio del dolo.

I tre profili di studio del dolo<sup>2</sup>, la struttura, l'oggetto e l'accertamento, segnano l'intersecazione tra piano sostanziale (struttura e oggetto) e piano processuale (accertamento). Quanto in particolare al rapporto interno tra la struttura e l'oggetto, sovente è proprio dalle particolari caratteristiche dell'oggetto che sarà possibile rendersi conto della natura del processo psicologico che lo riflette: sarà insomma l'oggetto (non solo a indirizzare ma) a definire in concreto i caratteri intellettivi e volitivi del dolo; nel momento dell'accertamento poi si condensano, si saggiano e si risolvono concretamente i delicati problemi applicativi delle ricostruzioni teoriche<sup>3</sup>.

L'oggetto del dolo, il fatto tipico, più precisamente il fatto concreto che corrisponde al modello della specifica figura di reato, presenta una particolare ricchezza di elementi proprio nella fattispecie di truffa (art. 640 c.p.)<sup>4</sup>. La sua struttura oggettiva è infatti articolata in una condotta complessa e causativa di una pluralità di eventi, a loro volta tra loro concatenati: rilevano quali elementi del fatto tipico dunque la condotta, data dagli artifici e raggiri, il rapporto di causalità (gli artifici e i raggiri devono cioè essere causa dell'errore in cui cade la vittima), gli eventi, rappresentati dall'errore, dall'atto di disposizione (requisito non scritto ma necessario), dal profitto e dal danno. Tutti questi elementi, in quanto costitutivi del fatto tipico, contribuiscono a descrivere l'offesa del bene giuridico e devono riflettersi sul piano del dolo. Come accade nei reati dolosi a forma vincolata, la selezione normativa della condotta individua *ex lege* un *modus operandi* espressivo di un rischio illecito, richiedendo di conseguenza un rapporto di causalità particolare che è decisivo per l'ascrizione del risultato lesivo<sup>5</sup>. Inoltre è essenziale procedere nella ricostruzione del fatto tipico tenendo ben presente che si tratta di elementi sì oggettivi, ma intrisi di soggettività: in particolare gli artifici e i raggiri, costitutivi della condotta delittuosa, hanno una necessaria componente soggettiva data dalla *finalità decettiva*, che fin da subito li caratterizza e alla quale danno estrinsecazione; detto altrimenti, la condotta nella truffa è una *espressione strategica*, contrassegnata dal fine da raggiungere<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> GALLO (1964), pp. 750 ss., e GROSSO (1989).

<sup>3</sup> Per questi e altri fondamentali assunti, Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, Espenhahn e altri, est. Blaiotta, CED 261104-01.

<sup>4</sup> L'oggetto del dolo è ben descritto in un'altra fondamentale sentenza delle Sezioni unite della Cassazione: «L'elemento psicologico del reato è costituito, prima che da una componente volitiva, da una componente rappresentativa, che investe il fatto nel suo complesso, e dunque non solo gli effetti della condotta ma anche gli altri elementi della fattispecie, e dà piena ragione della colpevolezza dell'agente» (Cass. pen., sez. un., 30 marzo 2010, Nocera, est. Lattanzi, CED 246323-01).

<sup>5</sup> Vedi DONINI (2006), pp.136 ss.

<sup>6</sup> DEMURO (2022), p. 9.

### 3. La tipicità oggettiva e soggettiva.

La componente soggettiva degli artifici e raggiri induce e introduce dunque da subito la riflessione sulla collocazione del dolo nella sistematica del reato. Si discute infatti da tempo se esso si inquadri all'interno della colpevolezza, intesa in senso normativo, come rimprovero per il fatto antiggiuridico, o se al dolo (e alla colpa) spetti in tale sistematica un doppio ruolo, come elemento del fatto tipico e come elemento della colpevolezza. In questa seconda prospettiva, il dolo e la colpa sarebbero innanzitutto dati di realtà, nonostante la componente normativa presente nella colpa: la volontà del fatto tipico nel dolo, l'inosservanza delle regole cautelari nella colpa; dunque varianti con una ben precisa componente psicologica inscindibile dal profilo oggettivo<sup>7</sup>. A corroborare l'impostazione accennata si ritiene intervenga la consapevole presa d'atto nella sentenza della Corte costituzionale n. 364/88 della doppia funzione dell'elemento psicologico del reato: una volta dal punto di vista empirico-descrittivo come elemento costitutivo della conformità al tipo, e una seconda come elemento di delimitazione dell'oggetto del rimprovero, che può rivolgersi solo nei confronti di chi ha realizzato dolosamente o colposamente un fatto antiggiuridico. In questa sentenza la Corte costituzionalizza il principio di colpevolezza in una accezione caratteristicamente normativa: e il primo necessario presupposto per la formulazione del rimprovero è la tipicità del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo degli elementi subiettivi, identificati nel dolo e nella colpa<sup>8</sup>.

Già da quanto appena osservato dovrebbe essere chiaro che per l'accertamento del dolo un approccio produttivo in tema di truffa – una fattispecie intrisa di soggettività – è quello di valorizzare il significato, per l'illecito e per la colpevolezza, della sintesi tra il dato esterno e quello interno<sup>9</sup>. Soprattutto in fattispecie a forma vincolata come la truffa, quando il fatto penalmente tipico è previsto nella sola forma dolosa ed è tratteggiato appunto da caratteri così qualificanti il suo disvalore, il dolo vive non solo nel dato interiore ma già nelle modalità dell'azione: è il dolo a concorrere ad esprimere il significato sociale del fatto ai fini dello stesso giudizio di tipicità<sup>10</sup>. Pur in una prospettiva specificamente psicologico-fenomenologica già da tempo si era osservato che la sussistenza dell'elemento soggettivo è il momento centrale dell'indagine sull'episodio truffaldino, aggiungendo che il dolo è la conferma del significato del fatto: non sarebbe insomma possibile individuare il fatto tipico della truffa senza al contempo considerare e affermare la sussistenza del dolo<sup>11</sup>. Nella truffa inoltre il dolo esprime un

---

<sup>7</sup> Indicazioni sul tema in numerosi scritti di DONINI, tra i quali (1991), p. 547; poi in VASSALLI (1984), pp. 529 ss., PICOTTI (1993), p. 578, anche in ASTORINA MARINO (2018), pp. 424 ss. e RAFFAELE (2018), pp. 38 ss. Ora la monografia di SUMMERER (2024), pp. 235 ss.

<sup>8</sup> C. FIORE (2003), pp. 391 ss.; G.V. DE FRANCESCO (1991), p. 107; cfr. MARINUCCI (2003), p. 363.

<sup>9</sup> In generale già DONINI (1996), pp. 74 ss.

<sup>10</sup> FIANDACA (2007), pp. 249-250. In dottrina, a proposito della distinzione del silenzio significativo penalmente rilevante dalla mera inerzia, si avverte il pericolo – MEZZETTI (2013), p. 395 – di dare rilevanza a comportamenti neutri e soprattutto inespressivi di quel pregnante atteggiamento doloso che dovrebbe invece accompagnare la maliziosità degli artifici e raggiri.

<sup>11</sup> MORSELLI (1989), pp. 16 e 136.

dominio sugli eventi, una vera e propria organizzazione della causalità. Sia l'artificio che il raggirio sottendono ed esprimono una finalizzazione, una espressione strategica abbiamo detto, mirano cioè a *indurre* un convincimento erroneo (un *evento psichico*), con la differenza che mentre l'artificio crea (e parte da) un'apparenza esterna, il raggirio opera direttamente sulla psiche della vittima. La condotta fraudolenta, il primo termine del rapporto causale, è ammantata di essenza psichica, perché espone una realtà diversa da quella che è veramente, insomma vale per il messaggio (fraudolento) che trasmette e che vive nei passaggi ulteriori, rivestito della sua falsa apparenza esteriore<sup>12</sup>.

Oltre che con il controllo finalistico dei fattori eziologici, il dolo si estrinseca – si è detto – sul piano della tipicità della condotta mediante «*modalità realizzative*», che sono contrassegni fattuali del dolo, parlano cioè – per così dire – il suo linguaggio<sup>13</sup>. Queste modalità sono appunto descritte – diremmo in modo esemplare – nella fattispecie dell'art. 640 in *forma analitica ed espressa*<sup>14</sup>. La complessità del fatto tipico oggetto del dolo ammette poi, comunque, rispetto ai vari elementi di esso – come subito vedremo – una variazione di grado in termini di certezza, probabilità e possibilità.

Il doppio ruolo del dolo, sul piano della tipicità e della colpevolezza<sup>15</sup>, diviene così ricco di significato sul piano dell'accertamento, consentendone anzi, lungi dalle semplificazioni, un più puntuale riscontro. Il ruolo di protagonista pare spettare in realtà proprio al primo momento, quello della dolosità del fatto, rispetto al quale il secondo, cioè la disposizione interna, assume un ruolo vicario: è plausibile qui parlare non tanto di «prova del dolo», ma di «prova della dolosità del fatto»<sup>16</sup>. E ciò, seppur inconsciamente, potrebbe spiegare la rarità di pronunce sul dolo o la brevità di motivazioni del profilo psicologico, forse perché la valutazione della pregnanza soggettiva che investe soprattutto gli artifici e raggiri quasi consuma l'indagine sul dolo, privilegiando insomma già la fase del fatto rispetto a quella della colpevolezza. Ci sembra che in questo senso deponga anche una recentissima sentenza della Suprema

<sup>12</sup> In tema di tentativo, pertanto, i requisiti oggettivi della fattispecie, e in particolare il primo anello della sequenza, cioè gli artifici e i raggiri, andranno esaminati attraverso il prisma dell'intenzione del soggetto.

<sup>13</sup> Vedi MANTOVANI (2020), p. 347, il quale sottolinea come il meccanismo di accertamento del dolo debba rimanere identico, il che non toglie che esso possa subire, di fatto, delle *semplificazioni* probatorie nei casi di comportamenti psicologicamente orientati, che parlano appunto «il linguaggio del dolo», e *accentuazioni* probatorie rispetto ad altri comportamenti in cui l'evidenza sintomatica del dolo è più debole.

<sup>14</sup> DONINI (1996), pp. 76-77.

<sup>15</sup> Vedi ancora sul profilo generale dell'inerenza del dolo e della colpa anche al fatto tipico, tra gli altri, C. FIORE - S. FIORE (2023), pp. 166 ss. e 236 ss.; PAGLIARO (2007), pp. 85 ss.; PALAZZO – BARTOLI (2021), pp. 266 ss.; PIERGALLINI (2024), pp. 252-253. Cfr. però per un quadro critico anche G. DE FRANCESCO (2022), pp. 205-207.

<sup>16</sup> DONINI (1996), p. 79, provare il dolo significa «avere trovato, contestualmente e indissolubilmente, la chiave di lettura della tipicità soggettiva del fatto», cioè ricostruire un comportamento storico conforme al tipo di un determinato reato doloso, «in quanto i caratteri della condotta che il processo evoca e accerta portano i “segni” di quell'*organizzazione finalistica della causalità* che contraddistingue la realizzazione intenzionale; o comunque i segni di *altre modalità* tipizzate solo sinteticamente ed ellitticamente in fattispecie causalmente orientate». Proprio la sequenza causale che caratterizza la tipicità della truffa rende particolarmente attinenti le osservazioni dell'Autore alla condotta di cui all'art. 640 c.p. Attinenti anche le parole di PIERGALLINI (2024), p. 253, che nel motivare il dolo del fatto come elemento costitutivo del 'Tipo' così si esprime: «Il dolo, quindi, 'governa' le modalità di esecuzione dell'avvenimento esterno, e vi lascia impresse le sue stimate».

Corte che nel dichiarare inammissibile un ricorso per una condanna per truffa si pronuncia sul vizio di motivazione che la difesa aveva denunciato in relazione al dolo della truffa, osservando che «*la sentenza impugnata si dilunga sugli artifici e raggiri, ma spende una sola riga in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico*». La seconda Sezione riconosce invece corretta l'impostazione dei giudici di merito che avevano «individuato e descritto una molteplicità di condotte riconducibili alla nozione di artifici e raggiri, realizzati nella fase della trattativa e della stipulazione del contratto di locazione, così enucleando l'esteriorizzazione del dolo iniziale, per come richiesto per la truffa contrattuale»<sup>17</sup>. In tale «*esteriorizzazione del dolo*» risiede – a nostro avviso – la tipicità soggettiva a cui abbiamo fatto riferimento.

Pensando ancora e infine al piano dell'accertamento è da ritenere comunque – vista anche l'aggressività di talune forme di pubblicità e di convincimento – che la soglia di rilevanza penale abbia subito un innalzamento e sia a maggior ragione oggi strettamente legata al preciso riscontro della tipicità oggettiva e soggettiva della fattispecie di truffa, con quella particolare attenzione alla sequenza causale la cui effettiva verifica può consentire un'applicazione ponderata della fattispecie e senza dimenticare, a proposito della tipicità soggettiva e della colpevolezza, il necessario rigore nell'accertamento della presenza del dolo, attraverso i suoi indicatori e qui anche le massime di esperienza del settore, con oggetto tutti gli elementi del ricco fatto tipico dell'art. 640 c.p.<sup>18</sup>.

#### 4. L'articolazione del fatto tipico e il termine temporale del dolo.

L'articolazione (artifici e raggiri > induzione > errore > atto di disposizione > danno >> profitto) va accertata sempre, in ogni suo elemento, in ordine di sequenza e nei rispettivi collegamenti causali, per evitare dilatazioni della sfera applicativa in violazione del principio di tipicità, senza dunque semplificazioni probatorie indotte dalla mera presenza degli eventi successivi: la stessa catena causale è elemento (caratterizzante e) tipico (e dunque oggetto del dolo!). La truffa si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizza l'ultimo degli eventi costitutivi: consumazione vi sarà

---

<sup>17</sup> Cass. pen., sez. II, 7 agosto 2025, n. 29358, Mosca, in *SentenzeWeb* (<https://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>). Segue l'indicazione di una serie di elementi «dimostrativi proprio dell'esistenza della volontà truffaldina presente sin dal momento delle trattative». Vedi anche, sempre tra le più recenti, a proposito del difetto di motivazione sul dolo in relazione a elementi di fatti espressivi *ex se* di malafede e dunque da ricondurre ad artifici o raggiri, Cass. pen., sez. VI, 21 luglio 2025, n. 26710, Orizio, in *SentenzeWeb*.

<sup>18</sup> Il monito restrittivo era stato già magistralmente posto da PEDRAZZI (1955), p. 226, con riferimento al binomio tipico iniziale "artifici o raggiri": «la formula esprime senza dubbio un invito alla cautela: a non peccare per eccesso, a non trascinare davanti ai giudici ogni scorrettezza, ogni furberia di cattivo conio, ogni mezzo di persuasione che riveli una moralità disinvolta». Ricordiamo poi in generale BRICOLA (1960), p. 46 (nt. 72): «L'iter singolare attraverso il quale si compie la maieutica del dolo non deve far pensare a una semplificazione del suo accertamento. Il carattere indiretto di tale procedimento probatorio non significa che l'accertamento debba arrestarsi alla soglia della verosimiglianza».

pertanto quando si sarà completata la catena causale che partendo dalla frode arriva – tramite l’atto di disposizione indotto dall’errore – all’ingiusto profitto con altrui danno. Sarà poi questione di fatto verificare la loro contemporaneità o il loro distacco.

Quanto al riflettersi delle diverse fasi causali sul dolo, esso – secondo le regole generali – deve sussistere al momento (precedente o concomitante) della condotta e non può dunque profilarsi in forma susseguente<sup>19</sup>. L’espressione “dolo iniziale” è frequente nella prassi in tema di truffa contrattuale, nell’ambito cioè di una relazione di scambio avente causa negli artifici o raggiri<sup>20</sup>. Così in una pronuncia del 2019 si afferma che «in tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influenzando sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria»<sup>21</sup>. Il riferimento al dolo iniziale è oggi comune nelle numerose pronunce che riguardano truffe commesse via *web*<sup>22</sup>. Le riaffermazioni della regola – che talora si ritrovano in giurisprudenza<sup>23</sup> – possono servire per negare sia che

---

<sup>19</sup> ROTOLO (2024), p. 2698.

<sup>20</sup> Su di essa, in generale, BICO – GUZZONI (2003). Per una definizione di truffa contrattuale in giurisprudenza Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2014, imp. P.M. in proc. Mussari e altri, CED 259964: essa ricorre in tutti i casi in cui l’agente, attraverso artifici o raggiri aventi a oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto, che siano risultati rilevanti ai fini della conclusione del negozio giuridico, tragga in inganno il soggetto passivo inducendolo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato.

<sup>21</sup> Cass. pen., sez. II, 27 settembre 2019, Sostero, CED 277708-01. Qui la Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto non provata la mala fede iniziale degli imputati (presupposto necessario per la configurabilità della truffa contrattuale loro contestata), sostenendo che non fosse emerso con certezza che la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare, nel termine convenuto, fosse stata causata dallo stato di sostanziale decozione dell’impresa, già noto agli imputati (promittenti venditori) al momento della stipula del preliminare con le parti civili. Tutto ciò in sede di accertamento valorizzando indicatori (qui negativi) del dolo quali da un lato alcune circostanze successive alla stipula del preliminare (ritenute avere una diretta incidenza causale sulla mancata stipula del contratto definitivo); d’altro lato, attribuendo decisivo rilievo al complessivo comportamento concretamente tenuto dagli imputati, ritenuto “radicalmente inconciliabile” con l’intento fraudolento loro contestato.

<sup>22</sup> La sussistenza della truffa è riconosciuta quando l’inadempimento contrattuale risulti effetto di un previo proposito fraudolento – “un vero e proprio dolo iniziale” – da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on line (Trib. Trento, 10 luglio 2017, n. 323, *DeJure* e Cass. pen., 2 marzo.2017, n. 18821, *D&G* 19.4.2017, anche Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2019, PG C/Rocco, CED 278231). Un esempio di dolo iniziale si ha nella condotta di chi indica un prezzo di vendita conveniente sul web e un falso luogo di residenza, rendendo difficile il rintraccio: Cass. pen. 17 settembre 2019, n. 45115, in *D&G* 7.11.2019; anche Cass. pen., 27 settembre 2019, Sostero, cit.. Ancora per Cass. 22 ottobre 2014, n. 46849, in *DeJure*: integra il delitto di truffa, e non il semplice inadempimento contrattuale, la condotta di chi, dopo aver inserito su un sito internet l’annuncio di vendita di un motoveicolo Vespa, veniva contattato dall’aggiudicatario dell’asta, dal quale riceveva come da accordi la somma di euro 870 tramite vaglia veloce, e con artifici e raggiri consistenti nel promettergli di spedirgli il motoveicolo invece non vi ottemperava, incassando la predetta somma e così procurandosi l’ingiusto profitto con pari danno della persona offesa. Infine per Cass. 26 novembre 2019, in *D&G* 8.1.2020, porre un bene in vendita su un sito internet, pubblicizzandone le caratteristiche e ingenerando la legittima aspettativa del compratore circa l’esistenza dello stesso e la validità dell’offerta, è condotta anche da sola idonea a configurare gli artifici e raggiri previsti nell’art. 640.

<sup>23</sup> Cass. pen., sez. II, 25 ottobre.2010, Bologna, CED 248908.

un pentimento sopravvenuto possa escludere un dolo ormai esistente, sia soprattutto che una volontà fraudolenta successivamente insorta possa dar luogo al dolo di truffa (come nel caso comunemente esemplificato del venditore di un immobile che, sapendo della non ancora avvenuta trascrizione del contratto, rivende lo stesso a un altro, migliore, offerente, il quale prontamente trascrive e ne acquista la proprietà)<sup>24</sup>.

Potrebbe non essere inutile qui sottolineare che *il momento non va confuso con l'oggetto*: se è vero che – come di regola – quando il soggetto inizia l'esecuzione dell'azione tipica questo è il momento nel quale deve sussistere la rappresentazione, essa deve comunque investire, coprire, tutti gli elementi del fatto tipico, fino alla consumazione.

## 5. Il dolo generico e la asserita forma indiretta o eventuale: attraverso l'analisi di un caso.

La comune definizione del dolo di truffa risulta condensata nella seguente massima: «L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente a oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno»<sup>25</sup>.

L'elemento soggettivo è costituito dunque dal dolo generico: la precisazione serve per affermare che oggetto del dolo è un fatto tipico particolarmente articolato, comprendente anche il profitto ingiusto che invece in altre fattispecie contro il patrimonio rappresenta la finalità dell'agente e conduce invece al dolo specifico. Il profitto nella struttura della truffa rappresenta un ulteriore evento, che si inserisce insieme al danno nella concatenazione causale che dagli artifici e raggiri passa per l'atto di disposizione, ed è dunque elemento costitutivo<sup>26</sup>. Tutti gli elementi del fatto tipico,

---

<sup>24</sup> Così CORTESE (1968), p. 321; MANTOVANI (2021), p. 220; MARINI (1970), p. 248; MEZZETTI (2013), p. 414; PAGLIARO (2003), p. 351; critico ANTOLISEI (2016), p. 376, che fa anche l'esempio del venditore il quale, dopo aver ricevuto il corrispettivo, fraudolentemente priva il contraente degli utili che questi aveva diritto di attendersi dalla vendita; in siffatte ipotesi si paleserebbe una delle deficienze nella repressione penale delle frodi: le frodi nell'esecuzione del contratto sono infatti attualmente punite solo quando ledono gli interessi della pubblica amministrazione (cfr. artt. 252 e 356 c.p.).

<sup>25</sup> Ne è emblema Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2012, Presicce, CED 252824-01. L'origine è probabilmente in Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 1991 (ud.), Cerciello, CED 188934, richiamata a sua volta nella sentenza Presicce. Un'altra abituale massima, più orientata al piano dell'accertamento è la seguente: «in tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verifica» (tra le tante, Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2020, Giunchiglia, CED 279908 - 01).

<sup>26</sup> Correttamente nel senso del dolo generico, e dunque per il profitto non come fine ma quale evento

nella loro sequenza causale, devono costituire oggetto di specifico accertamento, sul piano oggettivo e sul piano soggettivo, e ciò vale dunque anche per il profitto, senza semplificazioni (*in re ipsa*) indotte dalla reciproca presenza degli eventi della serie, e invece sulla base delle concrete circostanze e delle modalità della condotta criminosa<sup>27</sup>. Data l'inerenza del profitto ingiusto alla struttura oggettiva, l'errata convinzione che il profitto sia giusto (perché l'agente crede, p. es., di aver diritto alla somma di denaro che vuol ottenere) rappresenta errore sul fatto, con esclusione del dolo (art. 47 c.p.)<sup>28</sup>

Tra gli elementi del fatto, alcuni – si afferma – non possono che essere investiti da intenzionalità (gli artifici e i raggiri), altri, in particolare il danno e proprio il profitto, ammetterebbero una configurazione in termini di possibilità e dunque in definitiva di accettazione del rischio (dolo eventuale)<sup>29</sup>. Una configurazione differenziata, questa della forma del dolo riferita ai vari eventi, che a nostro avviso confonde l'intenzionalità con il grado di possibilità-probabilità di verifica di ciascun evento perseguito, come dimostra proprio la contraddizione in termini di un profitto oggetto di accettazione del rischio<sup>30</sup>.

Per riflettere su quest'ultimo punto assumiamo come riferimento una recente sentenza<sup>31</sup>, che riguarda il caso di una dipendente di una ASL che aveva attestato falsamente, tramite modifiche postume delle ore di lavoro risultanti dal “marcatempo”, la presenza in servizio di un medico (condannato anche lui in concorso per truffa) in due pomeriggi nei quali invece era provato che il medico aveva abbandonato il proprio luogo di lavoro. La dipendente si era difesa affermando di essersi “fidata” del medico. La seconda sezione della Cassazione ha ritenuto “del tutto logica” l'argomentazione della Corte d'appello secondo cui il fatto che la dipendente avesse operato le modifiche “postume” dell'orario di lavoro del medico di quei due giorni in assenza del necessario “giustificativo” (da firmare dal dipendente e dal suo dirigente), nonché – come era stato in particolare osservato in primo grado dal Tribunale – essendo ignara dell'effettiva presenza o no in ufficio dello stesso medico, per essere stata lei stessa assente in quei due pomeriggi, implicava, appunto, logicamente, che «la stessa impiegata avesse quanto meno accettato il rischio di attestare falsamente la presenza del collega» e, quindi, il rischio che egli fosse stato assente dal lavoro nei due indicati pomeriggi, «con la conseguente sussistenza, correttamente ravvisata, in capo all'imputata, quanto meno del dolo indiretto del reato di truffa»<sup>32</sup>.

---

costitutivo della fattispecie che deve attuarsi nella realtà per la consumazione del reato, per tutte, Cass. 21.3.2012, Presicce, cit.

<sup>27</sup> DEMURO (2022), p. 97.

<sup>28</sup> MANZINI (1987), p. 733; MEZZETTI (2013), p. 414.

<sup>29</sup> Cfr. MANZINI (1987), p. 770; MARINI (1973), p. 886; LA CUTE (1992), p. 268; MEZZETTI (2013), p. 415; PAGLIARO (2003), p. 350. Così in giurisprudenza Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2020, Giunchiglia, cit.; Cass. 16 maggio 2013, n. 34890, in *Guida dir.*, 2013, 46, 66; Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2012, Presicce, cit.

<sup>30</sup> DEMURO (2022), pp. 96-97.

<sup>31</sup> Cass. pen., sez. II, 24 marzo 2025, n. 11694, Felice, in *SentenzeWeb* (<https://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>).

<sup>32</sup> Ad arricchire il quadro, inoltre, elementi “fortemente indizianti” quali l'anomala presenza di numerosissime modifiche “postume” dell'orario di lavoro del medico e della stessa dipendente, in

Il riferimento al dolo indiretto merita un chiarimento. In giurisprudenza rappresenta una costante la distinzione delle forme del dolo secondo che la realizzazione del fatto di reato costituisca finalità immediata dell'agente o piuttosto conseguenza accessoria (o secondaria o collaterale) di una condotta volta ad altro fine<sup>33</sup>. Nel primo caso, finalità immediata, si parla di dolo intenzionale, nel secondo, conseguenza accessoria, di dolo diretto e di dolo eventuale: a tale linea distintiva si riferisce la sentenza della Cassazione a Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp<sup>34</sup>, il maggior contributo giurisprudenziale alla definizione del dolo e delle sue forme. Talora però la terminologia varia: in particolare accade che i due settori vengano denominati dolo diretto e dolo indiretto e divisi in più gradi, o che al dolo intenzionale venga affiancata l'ipotesi (sotto la comune dizione dolo diretto) nella quale l'evento, pur non perseguito, è una conseguenza probabile o certa.

“Dolo indiretto” è una delle espressioni più equivocate utilizzate a proposito di definizioni del dolo. In giurisprudenza ricorre con frequenza in tema di concorso di persone per segnare il limite entro il quale si applica la disciplina ordinaria dell'art. 110 c.p., dato che la responsabilità del compartecipe *ex art. 116 c.p.* (concorso anomalo) può essere configurata «solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo ed eventuale) e dunque a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata»<sup>35</sup>. Di “dolo indiretto” si parla altresì nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per indicare la responsabilità dell'amministratore privo di delega, in particolare quanto alla volontà di non attivarsi per scongiurare fatti pregiudizievoli per la società<sup>36</sup>. Il più delle volte, poi, l'espressione dolo indiretto viene usata come sinonimo di dolo eventuale<sup>37</sup>. Per non parlare infine della figura del dolo

---

mancanza – come emerso nell'istruttoria dibattimentale – dei documenti giustificativi di queste altre modifiche. *Nulla quaestio* per la Cassazione anche per gli elementi del profitto e del danno – la cui sussistenza era stata ugualmente contestata dalla difesa – perché pur ammettendo che il medico avesse “sforato” il monte orario relativo all'attività libero-professionale, “sforamento” per il quale non gli sarebbe spettata retribuzione, non vi è dubbio che dalle ore di lavoro attestate e non effettivamente svolte nei due pomeriggi sarebbero discesi sia il diritto a recuperi orari, con la conseguente privazione di prestazioni lavorative in danno dell'amministrazione (Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2019, Leoni, CED 276670-01), sia, più in generale, posizioni soggettive favorevoli ed economicamente apprezzabili nei confronti della stessa amministrazione, secondo le previsioni dei contratti collettivi. Se così non fosse, si afferma in motivazione, non si comprenderebbe del resto l'interesse che è stato evidentemente dimostrato dal medico ad aggiungere ore di lavoro da lui non effettivamente svolte.

<sup>33</sup> Già da DELITALA (1976), pp. 431 ss. e in particolare p. 442.

<sup>34</sup> Cass. pen., sez. un. 18 settembre 2014, Espenhahn, cit.

<sup>35</sup> Tra le tante, Cass. pen., sez. II., 7 dicembre 2015, Lia, CED 265479-01.

<sup>36</sup> Tra le più recenti, Cass. pen., sez. V, 13 settembre 2022, Benassi, CED 284175-01.

<sup>37</sup> Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2012, P.C. in proc. Guzinska, CED 251943-01, a proposito della responsabilità del medico (dentista) per un intervento effettuato da un collaboratore privo della prescritta abilitazione, in assenza di valido consenso informato del paziente, dove una serie di indici hanno portato a ritenere l'accettazione degli effetti lesivi dell'attività abusiva pur di conseguire gli elevati vantaggi economici. Ancora richiami al dolo indiretto quale *genus* che comprende il dolo alternativo e il dolo eventuale in Cass. pen., sez. V, 22 dicembre 2017, Pesarini, CED 271873-01 o come sinonimo di dolo eventuale a proposito del delitto di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), Cass. pen., sez. VI, 5 agosto 2003, CED 226663-01.

indiretto quale travestimento della responsabilità oggettiva (*dolus indirectus*) quando si sostiene che l'elemento soggettivo nella preterintenzione è costituito dal dolo di percosse e lesioni (tesi dell'unicità dell'elemento psicologico della preterintenzione), «in quanto la disposizione di cui all'art. 43 assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato»<sup>38</sup>.

Nulla di tutto ciò nella truffa. Qui il ruolo di protagonista sembra spettare al dolo intenzionale, al quale pertiene – è stato osservato in generale nella nostra dottrina – un controllo finalistico dei fattori eziologici e il quale si esprime sul piano della tipicità della condotta mediante «*modalità realizzative*», che sono contrassegni fattuali del dolo. Queste modalità sono descritte o comunque previste dalla legge in forma analitica ed espressa – già lo abbiamo detto – nella truffa, come in altre fattispecie soggettivamente pregnanti dove cioè le modalità della condotta sono univocamente dolose (es. oltre a raggio e frode, violenza, attentato, vilipendio, abbandono, inganno, costrizione, maltrattamento, pirateria, simulazione, corruzione, sfruttamento, istigazione, sedizione, spionaggio, diserzione, contraffazione, associazione finalizzata o sovversiva)<sup>39</sup>.

È bene ancora ricordare l'assunto, comune anche nella prassi, per il quale si ha dolo intenzionale quando la realizzazione del fatto di reato costituisce la finalità dell'agente. Non sempre però è chiaro che la rappresentazione della verifica dell'evento (e più in generale del fatto) in termini di certezza, probabilità o possibilità ha una rilevanza differente a seconda che la realizzazione del fatto di reato costituisca la finalità dell'agente oppure una conseguenza accessoria di una attività rivolta ad altro fine. Nel primo caso il grado del momento volitivo si trova invariabilmente al livello più alto, cosicché il dolo (ancora intenzionale!) sussiste anche se nel momento rappresentativo il livello è minimo (la mera possibilità di successo)<sup>40</sup>; ed è comunque indifferente, almeno per la sussistenza del dolo intenzionale, ma forse non per la sua intensità, il grado del momento rappresentativo<sup>41</sup>. Quando invece la realizzazione del

<sup>38</sup> Si tratta di impostazione più rara nella più recente giurisprudenza a favore invece della combinazione, costituzionalmente conforme al principio di colpevolezza, dolo-colpa in concreto. In termini netti e condivisibili BARTOLI (2024), pp. 1492 ss.

<sup>39</sup> DONINI (1996), pp. 74 ss. Nell'ottica di un governo cosciente dei fattori causali, vedi anche l'impostazione in tema di dolo di G. DE FRANCESCO (2022), pp. 433 ss., dove la prefigurazione del significato causale della propria condotta rappresenta la base della deliberazione di agire. Il tema dell'accertamento del dolo nelle fattispecie c.d. pregnanti è affrontato da PIERDONATI (2012), pp. 5 ss., che pone come paradigmi di dolo "senza accertamento" i delitti contro la fede pubblica (in specie la falsità ideologica in atti pubblici), la tutela penale dell'onore (con particolare riferimento alla diffamazione a mezzo stampa) e la criminalità economica (specialmente la bancarotta fraudolenta).

<sup>40</sup> Si tratta di posizione comune nella nostra dottrina. Per tutti MARINUCCI – DOLCINI – GATTA (2025), p. 404. Per gli Autori, peraltro, la nozione di dolo intenzionale è ancora più ampia, dato che non è necessario che la realizzazione del fatto rappresenti lo scopo ultimo dell'agente, potendo essere anche uno scopo intermedio. Per PAGLIARO (2020), p. 304, dolo intenzionale o "diretto" si ha quando la volontà prende di mira l'evento tipico, ossia vi si orienta direttamente, quale fine ultimo o aule mezzo per conseguire il fine ultimo. Nell'impostazione di Pagliaro il dolo è "indiretto" quando la volontà dell'agente non si dirige direttamente verso l'evento tipico, ma l'abbraccia come conseguenza necessaria della condotta. Infine, quando l'evento accessorio è solo possibile si ha dolo eventuale.

<sup>41</sup> RAGUÉS I VALLÈS (1999), p. 182, il quale rileva che l'intenzione, in quanto realtà di natura meramente psichica, non può apportare da sola un maggior livello obiettivo di pericolo: a meno che il soggetto non

fatto di reato riveste un ruolo collaterale (obliquo) rispetto a una condotta rivolta ad altro fine, il grado del momento volitivo e il grado di quello rappresentativo si compongono variamente<sup>42</sup>.

## **6. Tra concetto e prova, accettazione del rischio e regola dell'oltre il ragionevole dubbio.**

In presenza di queste premesse, risulta difficile ipotizzare un fatto di truffa conseguenza accessoria (od obliqua<sup>43</sup>), addirittura solo possibile, di una condotta rivolta ad altro fine<sup>44</sup>. Nella truffa la condotta (induttiva) di artifici e raggiri è così intrisa di soggettività da contrassegnare in tal senso già la tipicità<sup>45</sup>: appare invece normale che i singoli elementi del fatto tipico della truffa, vale a dire i diversi anelli della sua catena causale<sup>46</sup> che rappresentano la pluralità di eventi tra loro collegati, possano porsi dal punto di vista rappresentativo, del grado di possibilità di realizzazione, in termini vari. Sempre nell'ambito però di un dolo intenzionale (o diretto che dir si voglia) e di una (comunque necessaria) visione di insieme<sup>47</sup>. Anche la vicenda narrata nella sentenza della Suprema Corte non ci sembra porti a conclusioni diverse, dato che non emerge –

---

aggiunga per il conseguimento del suo scopo fattori oggettivi in grado di aumentare il grado di rischio creato e contemporaneamente di meglio garantire il risultato perseguito.

<sup>42</sup> DEMURO (2010), pp. 107 ss., 232 ss.

<sup>43</sup> Dolo obliquo è la terminologia preferita per esempio da PIERGALLINI (2024), pp. 268-269.

<sup>44</sup> Senza considerare la difficoltà di cogliere una volontà effettiva, in senso psicologico, nella condotta dell'agente in dolo eventuale, evidenziata tra gli altri da GROSSO – PELISSERO – PETRINI – PISA (2023), p. 379. La difficoltà si manifesta ancora più evidente ipotizzando una condotta truffaldina sorretta da dolo eventuale.

<sup>45</sup> Si pensi alla differenza tra la truffa e l'insolvenza fraudolenta. Entrambi caratterizzati dall'atto di disposizione e dalla cooperazione del soggetto passivo, la truffa si distingue dall'insolvenza fraudolenta essenzialmente per l'esistenza dell'artificio o raggiri, che costituisce un di più rispetto all'insolvenza fraudolenta: la fisionomia della condotta nella truffa è caratterizzata dagli artifici e raggiri che influiscono sulla volontà dell'ingannato, portandolo alla conclusione del contratto, mentre nell'insolvenza fraudolenta la volontà del soggetto passivo non è viziata dall'inganno, e le modalità della condotta consistono semplicemente nella dissimulazione dello stato di insolvenza, che attesta, dal punto di vista soggettivo, il preordinato proposito di non adempiere (Cass. pen., sez. fer., 17 agosto 2009, Hudorovich e altro, CED 244353). Insomma - come efficacemente affermato da PEDRAZZI (1955), p. 256 - nell'insolvenza fraudolenta la condotta dell'agente sarà priva di ogni effetto psicologico sul soggetto passivo e dovrà essere il più possibile incolore.

<sup>46</sup> L'espressione magistrale è di PEDRAZZI (1955), p. 123: «Gli elementi della truffa sono gli anelli di una catena causale».

<sup>47</sup> Appunto in una visione d'insieme, di carattere dinamico, riferita alla realizzazione della fattispecie nella totalità dei suoi fattori, il fuoco della volontà viene ad abbracciare anche elementi a essa fondamentalmente estranei, in quanto componenti della situazione sulla quale il reo vuole incidere. Ancora le Sezioni Unite nel caso Thyssen (Cass. pen., sez. un. 18 settembre 2014, cit.): «La volontà intesa in senso ampio investe l'azione come movimento corporeo e il fatto complessivo colto nella sua unità significativa; nell'ambito del fatto di reato concepito come entità unitaria la volontà, dunque, abbraccia anche tutti gli altri elementi del fatto diversi dalla condotta». In dottrina, nella prospettiva dell'unitarietà del fatto di reato, ROMANO (2004), p. 436, che pone in luce come tutti i fattori, anche diversi dalla condotta dell'agente, entrano a far parte di un «piano» dell'agente e in tal senso sono «con-voluti» nella sua decisione.

se mai fosse possibile – nella condotta dell’impiegata, che attesta la presenza in servizio del medico invece assente, il perseguimento di altra finalità tale da rendere accessoria quella fraudolenta e da comportare l’accettazione del rischio dei molteplici eventi della truffa in sequenza causale.

La questione riguarda in realtà una problematica più frequente di quanto appaia. I profili di incertezza, di dubbio, non investono infatti la definizione di dolo ma l’accertamento, non ci sembra cioè appartengano al concetto quanto piuttosto alla prova: uno dei classici, ricorrenti e ineliminabili casi di *intersecazione (o sovrapposizione) tra profilo sostanziale e profilo processuale*. La relazione tra dolo e aspetti probatori è infatti un capitolo, dei più importanti, nel dibattito sul rapporto tra diritto penale sostanziale e diritto penale processuale: rappresenta anzi una costante storica del dolo (e oggi non solo: si pensi alla causalità e alla colpa<sup>48</sup>). Nel caso del dolo l’intersecazione tra piano sostanziale e piano processuale deriva necessariamente dall’*intreccio* che avviluppa struttura e oggetto (*piano sostanziale*) con l’accertamento (*piano processuale*). È vero che il diritto penale sostanziale non vive solo in una dimensione statica (funzione di orientamento e di prevenzione generale) ma anche in una dimensione dinamica (funzione repressiva delle trasgressioni) che si può attuare esclusivamente mediante l’accertamento processuale: ciò non toglie però che concettualmente piano sostanziale e piano processuale sono (e devono essere) *non confondibili* l’uno con l’altro<sup>49</sup>. Così, per esempio, nella prospettiva di Hassemer, la questione se l’azione compiuta nella sicura consapevolezza della pericolosità indichi o no la decisione contro il bene giuridico, riguarda il contenuto del dolo e dunque il piano sostanziale; riguarda invece il piano dell’accertamento processuale la questione se il soggetto agente avesse o meno questa consapevolezza nell’ipotesi concreta<sup>50</sup>.

Tutto sta dunque nell’attribuzione alla condotta della veste di artifici o raggiri, nel riconoscimento della tipicità soggettiva, con la quale è in grado di dettare, indirizzare, la sequenza causale. Per la responsabilità per truffa dell’impiegata, risultano decisivi dal punto di vista probatorio due indicatori negativi: l’assenza di documento giustificativo prodotto dal medico e l’assenza in servizio anche dell’impiegata stessa in quelle giornate. Sono queste due circostanze che portano prima la Corte d’Appello e poi

---

<sup>48</sup> ANGIONI (2006), pp. 1309-1310 e 1318. Secondo Angioni, in tema di causalità della colpa, allargandosi il tema all’accertamento processuale, diritto penale sostanziale e diritto penale processuale tendono a toccarsi ma conservano ciascuno la propria individualità. Il contenuto del giudizio sulla connessione causale tra colpa ed evento si scinde in due momenti o componenti: quello di diritto sostanziale, cioè la *definizione* del significato giuridicamente valido del requisito del nesso causale e quello di diritto processuale, cioè il *modo* in cui tale giudizio si svolge nel processo e le regole processuali che lo governano. Di questa scissione di momenti l’Autore trova espressione nella fondamentale e nota pronuncia delle Sezioni unite penali in tema di causalità dell’omissione (Cass. pen., Sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, est. Canzio, CED 222139).

<sup>49</sup> Secondo PADOVANI (1999), p. 539, quando lo stesso oggetto della prova è incerto, come nel caso – aggiungiamo – del dolo, «la prova surroga l’oggetto, e si verifica un interscambio dei piani di valutazione: il piano sostanziale (dominato da un criterio applicativo) si confonde con il piano processuale (ispirato dall’esigenza probatoria) come in un gioco di specchi nel quale prova ed oggetto di essa si confondono, poi si alternano ed infine si sovvertono».

<sup>50</sup> HASSEMER (1991), qui specificamente p. 498: uno scritto decisivo per la rivalutazione del momento dell’accertamento del dolo. Vedi anche S. FIORE (2007), pp. 99 ss. e BARTOLI (2010), p. 223.

la Corte di Cassazione a ritenere che la falsa attestazione rappresenti il raggio costitutivo del delitto di truffa con la conseguente consapevolezza che da tale attestazione discendono gli eventi (induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e profitto) della fattispecie. Ma per questo collegamento, per la considerazione dei due elementi (indicatori) negativi appena citati, *proprio perché di stampo probatorio* dovrebbe mutare lo strumento di valutazione e sarebbe da impiegare dunque – più che il criterio dell'accettazione del rischio – *la regola dell'oltre il ragionevole dubbio*, principio che permea l'intero sistema processuale e che trova saliente espressione nelle garanzie fondamentali inerenti al processo penale<sup>51</sup>. È bene procedere qui – comunque – con il realismo suggerito nella nostra dottrina, dove si riconosce che nel campo del dolo non si può chiedere alla formula BARD (acronimo del paradigma *Beyond Any Reasonable Doubt*) più di quanto essa possa offrire: il suo impiego si risolverà, verosimilmente, nel modello della *probabilità logica*, che replica il meccanismo della prova indiziaria<sup>52</sup>. Nell'accertamento del dolo l'applicazione della regola secondo la quale la sua sussistenza deve essere dimostrata «oltre ogni ragionevole dubbio» fornisce pertanto un ausilio al riscontro della fondatezza dell'ipotesi, dato che la «ragionevolezza» impone una verifica che tenga conto dell'impossibilità di ricostruire nei minimi dettagli un processo (o perfino un atto) psichico interno. La conclusione sarà la necessità (e insieme la sufficienza) di un *alto grado di credibilità razionale*, corroborata in sede processuale da quell'alta credibilità *logica* (in particolare basata sulla *insussistenza di spiegazioni alternative*) alla quale si fa ricorso già in tema di accertamento della causalità. Tornando infine al caso concreto, proprio la probabilità (credibilità) logica, intesa come assenza di spiegazioni alternative alla condotta dell'imputata, costituisce l'argomento decisivo – sul piano probatorio – ai fini del riconoscimento della tipicità soggettiva e della responsabilità finale a titolo di truffa.

---

<sup>51</sup> Così MARINUCCI (2002), p. 1043: «pietra angolare di ogni pensabile processo penale che faccia sul serio con la «presunzione di non colpevolezza»». Cfr. CANZIO (2004), pp. 303 ss., D'ALESSANDRO (2005), pp. 764 ss. e IACOVIELLO (2006), pp. 3869 ss. Vedi anche GARGANI (2013), pp. 839 ss. Emblematica poi la vicenda trattata da AMARELLI (2022), pp. 133 ss. e MAIELLO (2024), pp. 2640 ss. Recentemente tra i processualpenalisti, FERRUA (2021), pp. 557 ss. Nella giurisprudenza della Suprema Corte, sul contenuto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, tra le numerose pronunce, Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2023, Pg c/ Bagarella Leoluca Bi., CED 285548-15; Cass. pen., sez. V, 1° luglio 2021, Maurici, CED 281468-01; Cass. pen., sez. IV, 17-1-2025, Repetto c/ Oneda, CED 287517-03. Ma il panorama, sia dottrinale che giurisprudenziale, non sempre uniforme, è davvero vasto e non può essere approfondito in questo scritto.

<sup>52</sup> PALIERO (2006), p. 82. Tuttavia, all'interno di questo paradigma, esposto ai possibili abusi del libero convincimento del giudice, la formula è comunque in grado – osserva PIERGALLINI (2007), p. 626 – di svolgere un efficace vaglio critico, puntando al raggiungimento di due obiettivi: in primo luogo, imporre al giudice di impiegare massime munite di un solido fondamento conoscitivo; inoltre fungere da argine verso «tramutazioni» probatorie dove l'oggetto da provare, una volta rivelatosi inattuabile, viene arbitrariamente elevato a criterio di inferenza. Piene di significato le parole di PADOVANI (2010), pp. IX-X, per il quale nell'accertamento del dolo si sviluppa «il dramma della prova indiziaria», con la condanna del suo riscontro alle incertezze del meccanismo presuntivo. Vedi anche, sulle «indubbie potenzialità del «nuovo» inciso», PIERDONATI (2012), pp. 398 ss.; alla luce poi della sentenza delle sezioni unite sul caso Thyssen, che pure richiama il principio, le osservazioni critiche di LOSAPPIO (2017); in generale sulla prova del dolo «oltre ogni ragionevole dubbio», ASTORINA MARINO (2018), pp. 411 ss.

## Bibliografia

- AMARELLI, Giuseppe (2022): “La Sentenza d’appello sulla trattativa Stato-Mafia”, *Diritto Penale Contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 133-153
- ANGIONI, Francesco (2006): “Note sull’imputazione dell’evento colposo con particolare riferimento all’attività medica”, *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, II, (Milano, Giuffrè), pp. 1279-1333
- ANTOLISEI, Francesco (2016): *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 16<sup>a</sup> ed. (a cura di C.F. Grosso), (Milano, Giuffrè)
- ASTORINA MARINO, Pierpaolo (2018): *L’accertamento del dolo: determinatezza, normatività e individualizzazione* (Torino, Giappichelli)
- BARTOLI, Roberto (2010): “La prova delle componenti psichiche: volontà, conoscenza, conoscibilità”, in AA.VV., *La prova dei fatti psichici*, a cura di G. De Francesco, C. Piemontese, E. Venafro, (Torino, Giappichelli), pp. 217-233
- BARTOLI, Roberto (2024): “Preterintenzione: un definitivo abbandono della responsabilità oggettiva? Sarebbe l’ora!”, *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1492-1500
- BICO, Francesco - GUZZONI, Benedetta (2003): *La truffa contrattuale* (Torino, Giappichelli)
- BRICOLA, Franco (1960): *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo* (Milano, Giuffrè)
- CANZIO, Giovanni (2004): “L’«oltre il ragionevole dubbio» come regola probatoria e di giudizio del processo penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 303-308
- CORTESE, Giuseppe (1968): *La struttura della truffa* (Napoli, Jovene)
- D’ALESSANDRO, Francesco (2005): “L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria”, *Cassazione Penale*, 3, pp. 764-775
- DE FRANCESCO, Gennaro Vittorio (1991): “Il “modello analitico” fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psicologico del reato”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 107-142
- DE FRANCESCO, Giovannangelo (2022): *Diritto Penale. Principi, Reato, Forme di manifestazione*, II ed., (Torino, Giappichelli)
- DELITALA, Giacomo (1976): “Dolo eventuale e colpa cosciente”: *Annuario dell’Università Cattolica del S. Cuore*, Milano 1932, poi in *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, I, Milano 1976, pp. 431-450
- DEMURO, Gian Paolo (2010): *Il dolo. II: L’accertamento* (Milano, Giuffrè)
- DEMURO, Gian Paolo (2022): *La sequenza casuale nella truffa* (Torino, Giappichelli)
- DONINI, Massimo (1991): *Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato* (Milano, Giuffrè)
- DONINI, Massimo (1996): *Teoria del reato. Una introduzione* (Padova, Cedam)
- DONINI, Massimo (2006): *Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio* (Torino, Giappichelli)
- FIANDACA, Giovanni (2007): “Riflessioni intorno ad alcuni punti problematici della teoria finalistica dell’azione”, in AA.VV., *Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica*, a cura di S. Moccia (Napoli, ESI), pp. 237-250
- FERRUA, Paolo (2021): “Il concetto di “provare” e di “provato””, *Diritto penale e processo*, 5, pp. 557-562.

- FIORE, Carlo (2003): "Ciò che è vivo e ciò che è morto nella dottrina finalistica. Il caso italiano", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1-2, pp. 380-394
- FIORE, Carlo - FIORE, Stefano (2023): *Diritto penale. Parte generale*, 7<sup>a</sup> ed. (Milano, Utet Giuridica)
- FIORE, Stefano (2007): *La teoria generale del reato alla prova del processo. Spunti per una ricostruzione integrata del sistema penale* (Napoli, ESI)
- GALLO, Marcello (1964): "Dolo (dir. pen.)", *Enciclopedia del Diritto*, XIII (Milano, Giuffrè)
- GARGANI, Alberto (2013): "Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole" dubbio", *La Legislazione penale*, 3, pp. 839-857
- GROSSO, Carlo Federico – PELISSERO, Marco – PETRINI, Davide – PISA, Paolo (2023): *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, 4<sup>a</sup> ed. (Milano, Giuffrè)
- GROSSO, Carlo Federico (1989): "Dolo (dir. pen.)", *Enciclopedia Giuridica*, XII (Roma, Treccani)
- HASSEMER, Winfried (1991): "Kennzeichen des Vorsatzes (in *Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann*, Köln 1989, 289 ss.), trad. it. di S. Canestrari, "Caratteristiche del dolo", *Indice penale*, 3, pp. 481-503
- IACOVIELLO, Francesco Mauro (2006): "Lo standard probatorio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e il suo controllo in Cassazione", *Cassazione Penale*, 11, pp. 3869-3884
- LA CUTE, Giuseppe (1992): "Truffa (dir. vig.)", *Enciclopedia del Diritto*, XLV (Milano, Giuffrè)
- LONGOBARDO, Carlo (2020): "I reati predatori contro il patrimonio", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 889-907
- LOSAPPIO, Giuseppe (2017): "Formula Bard e accertamento del dolo eventuale", *Diritto Penale Contemporaneo* 23 maggio 2017
- MAIELLO, Vincenzo (2024): "La Cassazione chiude il processo sulla "trattativa": un "de profundis" sul pentagramma delle garanzie penali", *Cassazione Penale*, 9, pp. 2640-2651
- MANTOVANI, Ferrando (2020): *Diritto penale. Parte generale*, XI ed. (Milano, Wolters Kluwer CEDAM)
- MANTOVANI, Ferrando (2021): *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, VIII ed. (Milano, Wolters Kluwer CEDAM)
- MANZINI, Vincenzo (1987): *Trattato di diritto penale italiano*, 5<sup>a</sup> ed., vol. IX (Torino, UTET)
- MARINI, Giuliano (1970): *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano* (Milano, Giuffrè)
- MARINI, Giuliano (1973): "Truffa (dir. pen.)", *Novissimo Digesto Italiano*, XIX (Torino, UTET)
- MARINUCCI, Giorgio (2002): "Il diritto penale messo in discussione", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 1040-1047
- MARINUCCI, Giorgio (2003): "Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1-2, pp. 363-379
- MARINUCCI, Giorgio – DOLCINI, Emilio – GATTA, Gian Luigi (2025): *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, XIV ed. (Milano, Giuffrè)

- MEZZETTI, Enrico (2013): *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, vol. XV (Milano, Giuffrè)
- MORSELLI, Elio (1989): *Il ruolo dell'atteggiamento interiore nella struttura del reato* (Padova, CEDAM)
- PADOVANI, Tullio (1999): "Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 527-543
- PADOVANI, Tullio (2010): *Prefazione a AA.VV., La prova dei fatti psichici* (Torino, Giappichelli)
- PAGLIARO, Antonio (2003): *Principi di diritto penale. Parte speciale. III. Delitti contro il patrimonio* (Milano, Giuffrè)
- PAGLIARO, Antonio (2007): *Il reato*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro, *Parte generale*, II (Milano, Giuffrè)
- Pagliaro, Antonio (2020): *Principi di diritto penale. Parte generale*, 9<sup>a</sup> ed. (riveduta e AGGIORNATA da V. Militello, M. Parodi Giusino e A. Spena) (Milano, Giuffrè)
- Palazzo, Francesco – Bartoli Roberto (2021): *Corso di diritto penale. Parte generale*, 9<sup>a</sup> ed. (Torino, Giappichelli)
- PALIERO, Carlo Enrico (2006): "Il "ragionevole dubbio" diventa criterio" – "Nasce la necessità di un'esegesi comune", *Guida al diritto*, 10 (tra i commenti alla legge 20 febbraio 2006, n. 46), pp. 73-78 e 79-82
- PEDRAZZI, Cesare (1955): *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio* (Milano, Giuffrè)
- PICOTTI, Lorenzo (1993): *Il dolo specifico. Un'indagine sugli "elementi finalistici" delle fattispecie penali* (Milano, Giuffrè)
- PIERDONATI, Marco (2012): *Dolo e accertamento nelle fattispecie penali c.d. pregnanti* (Napoli, Jovene)
- PIERGALLINI, Carlo (2007): "La regola dell'"oltre il ragionevole dubbio" al banco di prova di un ordinamento di *civil law*", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2-3, pp. 593-647
- PIERGALLINI, Carlo (2024): in AA.VV., *Il Sistema Penale*, curato da C.E. Paliero (Torino, Giappichelli)
- RAFFAELE, Simona (2018): *Essenza e confini del dolo* (Milano, Giuffrè)
- RAGUÉS I VALLÈS, Ramon (1999): *El dolo y su prueba en el proceso penal* (Barcelona, Bosch)
- ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico del Codice Penale*, I, art. 1-84, terza ed. (Milano, Giuffrè)
- ROTOLO, Giuseppe (2024): *sub art. 640*, in G. Forti – S. Riondato – S. Seminara, *Commentario breve al Codice Penale*, 7<sup>a</sup> ed. (Milano, Wolters Kluwer CEDAM)
- SUMMERER, Kolis (2024): *Tipicità soggettiva. Il dolo e la colpa nel fatto* (Torino, Giappichelli)
- VASSALLI, Giuliano (1984): "Il fatto negli elementi del reato", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 529-565